

Pagina 1

N. R.F. 71/2023 PU. Domanda di concordato minore



TRIBUNALE DI LA SPEZIA
Il Giudice dott. ssa Maria Grazia Barbuto,
Vista la domanda depositata ai sensi dell'art. 74 e ss. CCII, da parte di
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Chiara
Guglielmi, con l'assistenza del gestore della crisi dott. R. Tregrosso;
Letta la proposta di concordato minore con richiesta di misure protettive;
Preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 75 CCII e della relazione
particolareggiata dell'OCC ex art. 76 co. 2, CCII;
Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Premesso che ha depositato innanzi al Tribunale di La Spezia ricorso
ex artt. 74 ss. CCII chiedendo l'ammissione della propria proposta di concordato minore descritta,
contestualmente alla pronuncia a carico dei creditori aventi titolo o causa anteriore del divieto di
iniziare o proseguire azioni esecutive individuali od azioni cautelari di sequestro conservativo
nonché del divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;
Considerato che parte ricorrente svolge l'attività di odontoiatra, sicché deve ritenersi integrato il
presupposto soggettivo richiesto dall'art.74 co. 1 CCII, che accorda la possibilità di formulare una
proposta di concordato minore ai debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) (i.e. in stato di
sovraindebitamento) escluso il consumatore. Di conseguenza, fatta eccezione per il consumatore, il
soggetti rientranti nella previsione normativa sono il professionista, l'imprenditore minore,
l'imprenditore agricolo, la start-up innovativa e "ogni altro debitore non assoggettabile alla
liquidazione giudiziale/liquidazione coatta amministrativa" o altre procedure liquidatorie previste
dal c.c. o altre leggi speciali in caso di crisi o insolvenza;
Ritenuta la sussistenza, in base alla sommaria valutazione richiesta in questa fase, dei requisiti imposti
dalla legge all'art. 75 CCII e la relazione particolareggiata dell'OCC, contenenti le informazioni e i
documenti di cui all'art. 76 CCII;
Considerato in particolare che:

> sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito in quanto il ricorrente è residente e



svolge la propria attività professionale in La Spezia;

- ▶ l'istante non risulta aver beneficiato di alcuna esdebitazione e non sono stati compiuti atti diretti a frodare i creditori;
- > sussiste il requisito oggettivo dello stato di sovraindebitamento, inteso quale stato di crisi o insolvenza definiti dall'art. 2 co. 1 lett. a);

**Rilevato** in particolare che l'indebitamento complessivo ammonta a Euro 466.944,75, così distribuito:

- ➤ Euro 20.154,40 spese prededuttive (fermo quanto previsto dall'art. 81 co. 4 CCII in relazione al compenso dell'OCC);
- Euro 29.170,86 creditori privilegiati ai sensi degli artt. 2770 e 2775 c.c.;
- ➤ Euro 147.741,42 creditore ipotecario di primo grado (Crédit Agricole);
- ➤ Euro 105.518,4 Euro 9.656,12 creditori privilegiati ex art. 2751bis n. 1 c.c.
- ➤ Euro 70.724,55 creditori privilegiati ex art. 2751bis n. 2 c.c., finanziamento Crédit Agricole Covid- 19, nonché Agenzia delle Entrate e INPS;
- ➤ Euro 80.978,41 creditori chirografari

Considerato che il ricorrente è proprietario di un immobile sito in
(per cui risulta già pendente esecuzione immobiliare n. 54/2023), il cui valore è stato stimato ai
sensi dell'art. 568 c.p.c. dall'esperto in Euro 360.000,00 e rideterminato ai fini liquidatori in Euro
298 000 00

L'istante è inoltre proprietario della quota di 1/6 di un terreno ad uso vigneto sito in Portovenere, ad oggi incolto e il cui valore è stato prudenzialmente determinato in poco meno di Euro 1.000,00, anche in ragione dello stato attuale, nonché di un'autovettura Volskwagen Polo acquistata nel 2021, il cui prezzo di pronto realizzo è pari ad Euro 7.250,00 e due motocicli del valore di Euro 2.750,00 (cfr. domanda pagg. 13 e 14 e relazione OCC pagg. 25 e 26), mentre i ricavi mensili della professione svolta e la pensione Enpam percepita mensilmente sono in sé appena idonei a consentire al ricorrente il mantenimento del proprio nucleo familiare, al netto dei costi supportati per la locazione dei locali adibiti a studio odontoiatrico, stipendio della collaboratrice, materiali e utenze, oltre al regolare pagamento del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare;

Rilevato che la proposta di concordato minore depositata ha i seguenti contenuti:

•	Il dott. svolge la propria attività di odontoiatra dal 2000 e, a seguito delle recenti
	contingenze economiche, ivi compresa la pandemia da Covid- 19 e conseguente calo di
	fatturato, a fronte di elevati costi per l'acquisto e manutenzione degli strumenti e



macchinari indispensabili all'attività, non è più riuscito ad onorare le proprie obbligazioni, specie a seguito delle dimissioni delle proprie dipendenti avvenute in un arco temporale contenuto (tra aprile e settembre 2022), le quali hanno richiesto e ottenuto decreti ingiuntivi nei confronti dell'ex datore di lavoro per crediti maturati a titolo di TFR, ferie non godute e tredicesima.

L'esposizione debitoria è quindi essenzialmente condensata – oltre che sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione familiare (le cui rate sono regolarmente versate dal ricorrente) - sui crediti da lavoro delle ex dipendenti (per Euro 105.518,45) e per finanziamenti richiesti per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali (Euro 80.978,41), oltre a crediti maturati dai professionisti che hanno assistito l'istante in seno alla procedura esecutiva richiamata e la presente procedura concordataria;

- I pagamenti saranno eseguiti alle seguenti scadenze (dalla definitività della sentenza di omologa) e nelle seguenti misure percentuali:
  - Entro tre mesi: pagamento integrale dei crediti in prededuzione e spese di giustizia;
  - Entro dodici mesi: pagamento integrale dei crediti muniti di privilegio ex artt. 2770 e 2775 c.c.
  - Entro dodici mesi: pagamento del 11% crediti muniti di privilegio ex art. 2751bis n.1) c.c.
  - Entro dodici mesi: pagamento del 4% crediti muniti di privilegi ex art. 2751*bis* n. 2) c.c., finanziamento Crédit Agricole Covid- 19 e creditori istituzionali (AdE e Inps);
  - Entro dodici mesi: pagamento del 2% creditori chirografari (istituti di credito);
  - Pagamento del creditore ipotecario secondo il piano di ammortamento in corso.
- Il gestore nominato quale OCC ha precisato la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, dando atto che l'eventuale vendita dell'unico cespite immobiliare intestato per l'intero al ricorrente (oggetto di espropriazione forzata) permetterebbe al massimo di soddisfare il creditore ipotecario, al netto delle spese prededuttive ivi maturate dal creditore procedente, mentre tutti i restanti creditori resterebbero insoddisfatti, tenuto conto dei ricavi medi e della pensione percepiti mensilmente dal ricorrente, in sé idonei a far fronte esclusivamente alle spese di mantenimento e pagamento del mutuo ipotecario;
- I creditori sono suddivisi nelle seguenti classi, nel rispetto dei criteri di omogeneità delle posizioni giuridiche e interessi economici, con le relative percentuali di soddisfazione:



Classe 1: Crediti assistiti da privilegio ex art. 2751bis n. 1) c.c.

Classe 2: Crediti assistiti da privilegio ex art. 2751bis n.2) c.c., finanziamento Crédit Agricole Covid- 19 e creditori istituzionali (AdE e Inps);

Classe 3: Crediti chirografari

**Rilevato che** il gestore nominato quale OCC, nella propria relazione, ha attestato la fattibilità e sostenibilità della proposta;

**Ritenuto**, in conclusione, che – ai sensi dell'art. 78 CCII- la domanda è ammissibile e la procedura deve quindi essere dichiarata aperta;

**Vista** la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio dell'istante e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento, risultando pendente procedura esecutiva avente ad oggetto l'unico immobile di proprietà del ricorrente, iscritta a r.es. imm. n. 54/2023, su cui risulta iscritta ipoteca da mutuo fondiario rilasciato in data 28.10.2010 in favore di Crédit Agricole, nonostante il regolare pagamento ai sensi dell'art. 75 co. 2 CCII, al fine di evitare la liquidazione del cespite, obiettivo cui la proposta concordataria è finalizzata.

Va dunque disposta la sospensione della procedura esecutiva richiamata.

P.Q.M.

VISTI gli artt. 74 ss CCII,				
DICHIARA ammissibile la proposta di concordato minore e conseguentemente				
DICHIARA aperta la procedura di concordato minore depositata dal ricorrente				

#### DISPONE

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e pubblicati mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale e nel registro delle imprese, ove il debitore svolga attività d'impresa

## **DISPONE**

che fino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi tiolo o causa anteriore

# **SOSPENDE**

La procedura esecutiva immobiliare n. 54/202023 pendente innanzi all'intestato Tribunale;

## **AVVERTE**

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi

ILCASO.it

convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

**AVVERTE** 

Il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

**ASSEGNA** 

ai creditori termine fino al **25.10.2023** per far pervenire all'OCC, a mezzo p.e.c. o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni (a tal fine si precisa che Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà esprimere direttamente il voto solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il consenso sui rispettivi crediti), con avvertimento che in mancanza di comunicazione all'OCC o di espressione del voto oltre il termine sopra indicato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;

**AVVERTE** 

i creditori che nella comunicazione da trasmettere all'OCC dovranno indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), a cui ricevere tutte le comunicazioni, con avvertimento che in difetto i provvedimenti saranno comunicati con deposito in Cancelleria;

**DISPONE** 

che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto;

che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute) ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori.

Si comunichi all'OCC e a ricorrente.

La Spezia, 21.9.2023

Il Giudice Designato

Dott.ssa Maria Grazia Barbuto